

Reg. Sent. 66/2024

n. 1446/2020 R.G. Tribunale

n. 7948/2017 R.G. notizie di reato

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**

**RITO MONOCRATICO ORDINARIO**

**SENTENZA**

**(art. 544 e segg. C.p.p.)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - Dott.ssa Daniela ANGELOZZI - alla pubblica udienza del giorno 15 gennaio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

\_\_\_\_\_

Libero-assente

assistito e difeso di fiducia dall' Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di Pescara

**IMPUTATO**

a) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., art. 572 c.p. per aver maltrattato la propria moglie \_\_\_\_\_, sottoponendola a continue vessazioni fisiche e psicologiche, anche al cospetto dei figli minori, ingiuriandola e denigrandola chiamandola con l'epiteto "puttana", minacciandola sia di persona che a mezzo telefono di morte con frasi quali "ti uccido, ti farò passare i guai "ti do fuoco con la macchina appena ti vedo passare " e simili, percuotendola con calci e pugni, giungendo a colpirla con una cinta ed a stringerla al collo, e costringendola a rapporti sessuali a lei sgraditi, anche in seguito alla definitiva cessazione della convivenza, avvenuta nell'aprile 2015; In Città Sant'Angelo, dall 'aprile 2015 al maggio 2018

b) del reato p. e p. dagli artt. 582. 585, commi 1° in relazione all'art. 577 u.c. e 2° n.2, c.p. per aver cagionato alla moglie \_\_\_\_\_ lesioni personali giudicate guaribili in gg. 3, stratonandola e stringendole il collo; In Città Sant'Angelo, il 4.9.2016

c) del reato p. e p. dagli artt. 82, 582, c. 2, c.p. per aver, nell'intento di cagionare lesioni personali alla moglie, cagionato lesioni personali giudicate guaribili in gg. 1 al figlio minore \_\_\_\_\_, che si trovava nelle immediate vicinanze, colpendolo sì da farlo cadere a terra e sbattere violentemente il braccio.

In Città Sant'Angelo, il 4.9.2016

Con la recidiva, ex art. 99 co. 4 c.p.

Conclusioni delle parti

Con l'intervento di:

Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa I. Mustillo;

Avv. \_\_\_\_\_ per l'imputato.

Le parti hanno concluso come da verbale.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto del 25.6.2020, il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Pescara ha disposto il giudizio nei confronti di \_\_\_\_\_ per rispondere del reato in epigrafe.

All'udienza del 5.10.2020, assente l'imputato, è stata dichiarata l'apertura del dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti. All'udienza dell'8.3.2021, presente l'imputato, ne è stata revocata la dichiarazione di assenza ed il Tribunale, in considerazione del mutamento della persona del Giudicante, ha rinnovato la dichiarazione di apertura del dibattimento. Le parti si sono riportate alle precedenti richieste istruttorie e la difesa di parte civile ha, inoltre, richiesto l'ammissione della propria lista testi, depositata già in data 24.09.2020 ma non indicata tra le richieste istruttorie nel verbale della precedente udienza (del 5.10.2020). Il Giudice, dunque, ha confermato l'ordinanza ammissiva della prova e ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalla parte civile. Alla stessa udienza, sono stati escussi i testi, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, e il PM ha prodotto nr. 7 referti medici e la relazione della Dott.ssa \_\_\_\_\_, sulla capacità a testimoniare dei minori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_: la difesa di parte civile, in proposito, ha formulato opposizione all'acquisizione delle informazioni che la dott.ssa \_\_\_\_\_ ha assunto dai minori al fine di valutarne la capacità a testimoniare. Il Giudice, rilevato che le informazioni assunte dai minori in sede di consulenza sono parte integrante della relazione e che saranno utilizzate ai soli fini di valutare la capacità a testimoniare dei minori, ha ammesso il documento. Le udienze del 20.9.2021, 10.1.2022, 11.4.2022, 30.5.2022 e 7.11.2022 sono state rinviate, stante

l'assenza dei testi. All'udienza del 13.3.2023 sono stati escussi i testi \_\_\_\_\_ (persona offesa inizialmente costituita parte civile, teste del PM) e \_\_\_\_\_ (teste della pc). Il PM ha prodotto la querela della persona offesa e i referti del Pronto Soccorso. La parte civile ha rinunciato all'escussione del teste \_\_\_\_\_ e il Giudice, nulla opponendo le altre parti, ha revocato l'ordinanza ammissiva della prova nella parte relativa a tale teste. All'udienza del 11.9.2023 sono stati escussi i testi della difesa \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. La difesa ha rinunciato all'escussione dei testi \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e il Giudice, nulla opponendo le altre parti, ha revocato l'ordinanza ammissiva della prova nella parte relativa a tale teste. Il PM e la Difesa hanno prodotto documentazione. All'udienza del 4.12.2023 è stato escusso il teste della difesa \_\_\_\_\_ e la parte civile ha prodotto documentazione come da indice. La difesa ha rinunciato all'escussione dei testi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e il Giudice, nulla opponendo le altre parti, ha revocato l'ordinanza ammissiva della prova nella parte relativa a tali testi. Inoltre, la parte civile inizialmente costituito ha prodotto documentazione come da indice e la difesa ha rinunciato all'esame dell'imputato richiesto. All'udienza del 15.1.2024, preliminarmente, la parte civile \_\_\_\_\_ ha dichiarato a verbale di rimettere la querela per i fatti di cui al presente procedimento nei confronti dell'imputato, il quale, presente personalmente, ha dichiarato di accettare la remissione di querela e il difensore di parte civile ha depositato atto di revoca della costituzione. Dunque, sulle conclusioni delle parti, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale ha dato lettura del dispositivo della sentenza.

La ricostruzione dei fatti, come emersa in dibattimento, non può che prendere le mosse dalle dichiarazioni della persona offesa. \_\_\_\_\_.

La teste \_\_\_\_\_ ha riferito che iniziava la propria convivenza con l'imputato nell'ottobre del 1996, sposandosi in Chiesa solo nel 2006, e che aveva assieme al \_\_\_\_\_ quattro figli: \_\_\_\_\_ (nata nel 1997), \_\_\_\_\_ (nato nel 2001), \_\_\_\_\_ (nato nel 2008) e \_\_\_\_\_ (nata nel 2009).

La persona offesa ha dichiarato che l'imputato "è sempre stata una persona possessiva, comandante, un carattere suo" e che aveva un comportamento "'sempre di possesso" nei suoi confronti. La teste ha riferito, inoltre, che, a seguito della morte improvvisa della sorella (avvenuta il 10.3.2013), "uno va in depressione, sta male, perché mia sorella si è lanciata da un ponte a Caramanico, dal Ponte di Sulle" e "un mese dopo che è aprile, abbiamo litigato in

casa perché lui praticamente avevamo qualche oggettino d'oro e lui se lo voleva vendere, allora mi ha menato, mi ha menato quel giorno, io ho preso la macchina e me ne sono andata", "praticamente io dopo quel giorno mi ha menato e io me ne sono andata con la macchina e camminando con la macchina (...) è successo che io sono andata in depressione e sono andata in ospedale, non sono stata bene per un mese, due. Poi lui da allora mi ha iniziato sempre a ricattare che mi toglieva i figli, mi toglieva i figli'.

Ha proseguito la teste, riferendo che "dopo è successo che lui se n'è andato ad aprile del 2015, il 27 aprile 2015, se ne andato (...) se ne è andato da casa, ha preso e se ne è andato. Perché io già tre mesi prima avevo scoperto che c'aveva una relazione con la compagna che c'aveva adesso. Lui l'aveva sempre negato, sempre negato, anzi mi dicevo "io ti rinchiudo, ti riporto in ospedale, tu non stai bene".

Proprio nella data in cui l'imputato andava via da casa (27 aprile 2015), la persona offesa ha collocato uno dei due episodi - di violenza fisica - specificamente riferiti: 'praticamente mi ha preso per i capelli e mi ha trascinato fuori casa, noi c'abbiamo un tratto di asfalto, mi ha trascinato là così, mi ha tirato tutti calci allo stomaco e alla pancia".

La persona offesa ha dichiarato che, poi, nel settembre del 2015 l'imputato tornava a vivere in casa con lei ("ha riportato le valige, è ritornato, ha detto Martina perdonami, io non lo faccio più, per favore perdonami, facciamo per i bambini") per poi andare via definitivamente verso novembre dello stesso anno: "un mese e dopo se ne riandato. Ha aspettato che mia figlia facesse 18 anni, che il 4 novembre mia figlia faceva".

La teste \_\_\_\_\_ ha dichiarato che, nonostante non fossero più conviventi, l'imputato "veniva quasi tutte le mattine a portare i bambini a scuola" e che, in tali occasioni, "si arrabbiava, mo ti tirava un calcio, mo ti tirava, uno schiaffo, mo ti tirava una cosa".

Il secondo episodio di violenza fisica riferito dalla persona offesa avveniva in data 4.9.2016. In proposito, la persona offesa ha, anzitutto, dichiarato che "noi la sera prima siccome io avendo due bambini più grandi, mia figlia \_\_\_\_\_ la primogenita c'aveva 16 anni, 17, allora io quella sera ho portato mia figlia a.... però il padre era consapevole, era andata a fare una passeggiata a lungomare, era l'ultima serata a lungomare (...) Praticamente si era stato fatto tardi, mia figlia aveva bevuto una cosina in più, gli ha fatto male, allora nel tragitto di casa fino a casa ha vomitato diverse volte (...) sono tornata molto tardi a casa, sono tornata alle tre

e mezza, io dall'una sono tornata altre e mezza perché la bambina ogni cento metri ci siamo fermate e vomitava, ha vomitato in macchina".

Dunque, "il 4 settembre 2016, io dovevo andare ad una festa con dei bambini, a un matrimonio, praticamente io sono uscita di casa sono tornata e lui mi ha aspettato fuori casa, mi ha... mi sono impaurita perché mi ha bloccato con la macchina. Allora, io ho chiuso il finestrino alla macchina, lui mi ha detto se non apri la macchina ti taglio le gomme alla macchina, io dopo ho aperto il finestrino e dopo passando (...) Mi ha strangolato e mi ha buttato sopra il sedile, perché lui aprendo la porta lui è salito in macchina e mi ha strangolato".

Inoltre, la teste \_\_\_\_\_ ha riferito che in quel frangente (4.9.2016) era presente il figlio \_\_\_\_: "dopo il bambino perché stava con me ha tirato al padre e ha detto "papà, no, non lo fare" ha preso il bambino e gli ha dato (...) lui stava nervoso e l'ha sbalanzato e gli ha fatto un livido al braccio, l'ha sbalanzato là, ma non perché voleva menare al figlio, no, non è perché voleva menare al figlio".

Il teste della difesa \_\_\_\_\_ (figlio della coppia) ha dichiarato di aver assistito all'episodio appena descritto (seppur collocato temporalmente dallo stesso con l'affermazione "se non erro" ad una sera d'estate nel 2014): "ci fu un episodio che è quello di quando mia sorella era tornata a casa tardi, erano tipo le quattro del mattino perciò papà la mattina ha chiesto spiegazioni (...) addirittura mia sorella aveva vomitato dentro la macchina", riferendo che era presente: "io me lo ricordo perché ero lì. ero sotto a giocare con il cane e questo è avvenuto sopra, lì al parcheggio, bo stavo con mio fratello piccolo, siamo andati lì e appena papà gli ha chiesto a mamma cosa fosse successo, di raccontargli, mamma ha aggredito papà, gli è andata addosso perché mia mamma stava dentro la macchina. Scende dalla macchina (...) È scesa direttamente dalla macchina, mamma per attaccare papà (...) mamma scende da lì, inizia a urlare, a sbraitare contro mio padre, addirittura gli alza le mani così, papà nel gesto di afferrarla e di rimetterla in macchina per cercare di calmarla, avevo mio fratello a fianco che piangeva; papà vede quella scena... È durata pochissimo perché papà prende mio fratello e dice "Andiamocene", perché giustamente non voleva far vedere le cose a mio fratello". Su specifica domanda della parte civile, il teste \_\_\_\_\_ ha precisato lo stato dei luoghi e sulla dinamica dell'episodio: "a casa mia abbiamo il cancello e c'è il vialetto, quindi dal

violetto fino al parcheggio sono una decina di metri, io vedo benissimo da lì chi entra e chi esce.

Vedo la macchina di papà arrivare, vedo la macchina di mamma che mamma stava in macchina, quindi vedo che papà scende e gli chiede "cosa è successo? ", da quel momento che io già stavo vedendo, sono arrivato lì proprio a fianco a loro, con mio fratello".

Il teste della parte civile. \_\_\_\_\_, ha dichiarato che la sorella gli riferiva di tre episodi, avvenuti nel 2016-2017. in cui l'imputato "ha avuto un pugno in un occhio, le ha tirato i capelli gli ha messo, l'ha provata a strangolare, tutte queste cose". Il teste \_\_\_\_\_ ha riferito, inoltre, che - sempre nel periodo 2016-2017, in due occasioni distinte - addosso a sua sorella "ho visto dei segni al polso e qua alla gola e pure qua all'occhio era nero".

La persona offesa, poi, oltre agli episodi di violenza fisica, ha riferito che l'imputato "mz diceva tu sei una stupida, sei una puttana, sei una cosa, tu così, tutte ste cose" e "zwo ti tolgo i figli, tu sei una cosa... Ah, non hai fatto quello, mo vedi che ti succede a te, che ti succede. Tu non lo sai che cosa ti succede a te. Uno di questi giorni vedi un po' ti meno, ti coso".

La teste, inoltre, ha riferito che l'imputato "mi chiamava sempre privato, sempre, se prende il mio cellulare io c ho tutto privato" e che nel corso delle suddette telefonate il \_\_\_\_\_ "mi ha detto che mi uccideva, me l'ha detto uno o due volte, non me l'ha detto sempre, due volte soltanto me l'ha detto così".

Circa le ragioni alla base della reazione di livore dell'imputato, la persona offesa ha dichiarato che "va a finire che cucinavi mezzora più tardi ai bambini pure se lui non ci viveva in questa casa, pure se lui non ci viveva "Ah, hai cucinato mezzora più tardi? Che sei stata a fare? Dove sei stata? " dove sono stata? Sono uscita con i bambini, dove sono stata? "Allora, ti tolgo i bambini. Dopo dicevo ma come mi togli i bambini? "Sì, sì, io ti tolgo i bambini, tu devi fare così come ti dico io" e che, oltre ai menage familiare, un'altra ragione era la gelosia che il \_\_\_\_\_ provava nei suoi confronti, anche nonostante la fine della relazione. In proposito, la teste \_\_\_\_\_ ha riferito che "era molto geloso, non mi faceva uscire, nel senso io potevo uscire soltanto con i bambini, con mamma, sola mai, quasi mai sono potuta uscire da sola", pur non fornendo una collocazione temporale precisa a tale circostanza

(se avveniva solo in costanza di convivenza, oppure anche in seguito alla cessazione della stessa, e dunque nel periodo di interesse ai fini del presente procedimento).

Circa la frequenza delle condotte tenute dall'imputato, la persona offesa ha dichiarato, nel corso della propria deposizione, che "in un mese all'inizio capitava tre, quattro volte" e che "e aggressioni più grandi sono due, tre. non è che tutti giorni mo che ti veniva che ti menava, io non posso dire tutti, tutti i giorni".

La teste \_\_\_\_\_ ha, inoltre, riferito che l'imputato - tre, quattro volte - "zzzz ha pure costretto andare letto con lui (...) sennò diceva che io c'avevo qualcuno, che sennò lui faceva le cose (...) diceva sennò tu vai a finire che ti trovi qualcuno, va a finire che tu così, va a finire che tu ti trovi qualcuno, io dopo devo vedere se c'è qualcuno, se non c'è qualcuno". Circa la collocazione temporale di tali rapporti sessuali non consenzienti, la persona offesa ha riferito che avvenivano nel periodo dal 2015 al 2018. salvo poi riferire che avvenivano "durante l'arco della separazione", che interveniva nel "settembre di uno/due anni fa", dunque nel periodo tra settembre 2020 e settembre 2021.

Va precisato che la persona offesa \_\_\_\_\_ ha dichiarato di aver presentato - per fatti di cui al presente procedimento - due querele contro l'imputato, una datata 3.11.2017 e l'altra datata 13.11.2017. In proposito, ha precisato che si determinava a rivolgersi alle Autorità per esporre le condotte subite dal marito in quanto il giorno della querela (3.11.2017) la compagna del marito, "io stavo per questa strada, questa ragazza mi ha tagliato la strada, mi è venuta addosso con la macchina insieme a lui, è sceso dalla macchina una bambina minorenni, praticamente è scesa con a mazza da baseball grande e ci voleva menare a tutti e due".

Sul medesimo episodio ha riferito anche la teste \_\_\_\_\_ (compagna convivente del \_\_\_\_\_ dal 2015): "z/zz giorno, tardo pomeriggio rientravamo a casa, lungo la strada di casa abbiamo visto la macchina della signora \_\_\_\_\_ che stava sotto casa nostra. Vediamo scendere lei dalle scale che ci veniva incontro con un foglio e in più c'erano anche i due figli, all'epoca erano piccolini. Noi abbiamo visto lei, insomma siamo scappati per non creare... Lei è salita in macchina, ci è venuta dietro, noi siamo scappati quasi per Città Sant'Angelo, in una via di Città Sant'Angelo, noi a scendere, la signora ci vede, prende la stessa strada nostra, poi per evitarla abbiamo preso il marciapiede, siamo rimasti là con la macchina, lei ci ha insultati, prese a parole, tant'è che facemmo anche dei video". Il teste

\_\_\_\_\_ ha confermato di aver visionato i video ai quali ha fatto riferimento la teste \_\_\_\_\_. Inoltre, la teste \_\_\_\_\_, su specifica domanda della difesa, ha confermato di essere stata querelata per l'episodio avvenuto in pari data da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, querela poi rimessa.

La teste \_\_\_\_\_, inoltre, ha riferito dei difficili rapporti tra la \_\_\_\_\_, l'imputato e la stessa \_\_\_\_\_. in seguito all'inizio della propria storia con il \_\_\_\_\_. Di fatti, in proposito ha riferito che "quasi all'inizio della nostra relazione diciamo, lei venne al bar, io ero in cucina e vidi un'ombra arrivare alle spalle, era lei, che poi però... Riuscì a graffiarmi leggermente la faccia, però venne presa e portata via". La circostanza è stata riferita anche dal teste \_\_\_\_\_, collega che lavorava al bar con \_\_\_\_\_ nel periodo dell'evento.

La teste della difesa (figlia della coppia) \_\_\_\_\_ ha riferito di non aver assistito mai ad episodi di violenza fisica o verbale posti in essere dal padre nei confronti della madre, ma che vi erano soltanto discussioni tra i due coniugi. Su specifica domanda della parte civile ha precisato di essersi trasferita a L'Aquila dal mese di ottobre 2016 ma che tutti i fine settimana tornava a casa con la famiglia.

Il teste di pg \_\_\_\_\_ ha riferito che in data 10.5.2018 "dopo le 19.00 quindi un orario di chiusura della Caserma, io e il collega \_\_\_\_\_ liberi dal servizio, insomma eravamo nei nostri alloggi, sentimmo ripetutamente suonare la citofonica della Caserma in maniera abbastanza insistenti. Uscendo fuori, in quanto avevamo notato dallo schermo della citofonica la presenza di una donna e di un minore, prendemmo contatti appunto con la \_\_\_\_\_ che era in un forte stato di agitazione al momento, insomma stava piangendo, ci disse che aveva ricevuto l'ennesima minaccia da parte del marito non più convivente, signor \_\_\_\_\_". Su specifica domanda della difesa, il teste \_\_\_\_\_ ha precisato di non aver svolto accertamenti in merito all'episodio riferito.

La teste \_\_\_\_\_ (et del Pm per la valutazione dell'idoneità a testimoniare dei due figli minori della coppia. \_\_\_\_\_) ha riferito che "all'epoca i bambini si trovavano inseriti in una elevata conflittualità genitoriale, quindi questo due anni fa e io l'ho semplicemente segnalato dicendo che potevano trovarsi in una condizione... cioè questo poteva costituire un fattore di rischio per il loro sviluppo".



Dunque, sulla base degli esiti dell'istruttoria così compendiate, ritiene il Tribunale che \_\_\_\_\_ vada assolto dal reato a lui contestato nei capi A) e C) dell'imputazione, in quanto non è stata raggiunta la prova che il fatto sussiste.

Giova, preliminarmente, ricordare le coordinate generali della valutazione della testimonianza della persona offesa: va rilevato che il codice di procedura penale non prevede alcun limite processuale circa la capacità di testimoniare della parte lesa di un reato. Trova applicazione, anche in relazione alla testimonianza della persona offesa, la norma generale espressa dal comma 1° dell'art. 192 c.p.p., che sancisce il principio del libero convincimento del giudice, il quale può ritenere che sussista il fatto riferito dal teste per il solo fatto che il teste glielo rappresenta.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la testimonianza della parte offesa, pur essendo un teste direttamente interessato all'esito del processo, ha piena efficacia probatoria quando ne sia accertata la verosimiglianza, la piena coerenza logica e l'attendibilità del narrato, anche ove manchino elementi esterni di riscontro, sempre che il confronto con tutto il materiale probatorio a disposizione del giudice, con ogni elemento ricavabile dagli atti e dal processo, ne confermino il giudizio di attendibilità.

Tuttavia, ove sia costituita parte civile - atteso l'interesse anche economico di cui essa è portatrice - la dichiarazione della persona offesa dovrà essere valutata con maggiore cautela da parte del giudicante, e, dunque, rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone, deve essere più rigorosa la valutazione delle sue dichiarazioni ai fini del controllo dell'attendibilità. Individua un criterio di opportunità, nel vaglio delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, l'accertamento del riscontro di altri elementi, con l'ovvia precisazione che la verifica estrinseca non significa che necessariamente la testimonianza deve essere corroborata da "elementi di riscontro" essendo questi richiesti solo per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma 3° dell'art. 192 c.p.p. (Cass. S.U. n. 41461/2012).

E', dunque, generalmente sufficiente verificare che non risultino acquisiti elementi specifici incompatibili con quanto raccontato dal teste, atti a rendere fondato il sospetto che abbia detto il falso o che comunque, si sia ingannato su ciò che forma l'oggetto essenziale della propria deposizione.

Ma, nel vaglio di credibilità della persona offesa - che di regola si atteggia, come per gli altri testi, a iniziale controllo “ab intrinseco”, incentrato sulla personalità del testimone e sulle caratteristiche del suo racconto, per poi snodarsi in concreto ed intersecarsi, come per qualsiasi altra dichiarazione testimoniale, con la verifica estrinseca del racconto reso dal teste, condotta attraverso l'utilizzazione e l'analisi di qualsiasi elemento ricavabile dagli atti e dal processo - specifiche contingenze processuali possono indurre a far ritenere necessaria l'esistenza di riscontri esterni per pervenire ad un esito di condanna, come nel caso in cui la persona offesa si sia anche costituita parte civile e la sua attendibilità sia pregiudicata da un forte interesse e/o da un forte risentimento nei confronti dell'imputato.

Ricordate le coordinate generali del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, la contraddittorietà della prova raccolta, unita all'elevata conflittualità tra le parti, non consenta di addivenire alla prova della penale responsabilità dell'imputato per i capi A) e B) dell'imputazione.

È emersa con evidenza, di fatti, la forte acredine che ha animato la persona offesa nel periodo successivo alla interruzione della propria relazione con il marito - avvenuta proprio nell'aprile 2015 (inizio del periodo oggetto di contestazione) - sia nei confronti dell'imputato che nei confronti dell'attuale compagna di quest'ultimo (\_\_\_\_\_). Tale acredine, che ha caratterizzato la fine del matrimonio (dovuta, secondo la po, al tradimento del \_\_\_\_\_ con la Taresco: “perché io già tre mesi prima avevo scoperto che c 'aveva una relazione con la compagna che c 'aveva adesso”), è risultata evidente alla luce della deposizione del teste \_\_\_\_\_ (teste terzo rispetto alle parti), il quale ha riferito di un'aggressione posta in essere dalla \_\_\_\_\_ ai danni della \_\_\_\_\_ (e riferita dalla stessa teste \_\_\_\_\_), avvenuta proprio all'inizio della relazione tra quest'ultima e l'imputato.

Inoltre, i rapporti di contrasto tra le parti sono emersi anche dall'episodio verificatosi in data 3.11.2017 (episodio dell'inseguimento in auto), riferito anche dal teste \_\_\_\_\_ (il quale ha riferito di aver visionato i video dell'accaduto). Di rilievo appare anche la circostanza che è proprio in tale occasione - ossia in un episodio di contrasto coinvolgente anche la nuova compagna dell'imputato, invece che a seguito di uno degli episodi riferiti aventi come protagonista il solo imputato - che la po si determina a sporgere querela contro \_\_\_\_\_. come riferisce lei stessa nel corso della propria deposizione.

Emblematica risulta anche la deposizione della ct \_\_\_\_ che, oltre ad esprimere la valutazione di idoneità dei bambini a rendere testimonianza, ha tenuto a sottolineare che i minori - all'epoca dell'audizione - vivevano un'elevata conflittualità genitoriale.

Proprio il teste \_\_\_\_\_, figlio della coppia, soggetto che può ritenersi neutro rispetto ad entrambi i genitori (e quantomeno non in contrasto con la madre), ha riferito di essersi trovato nel vialetto, dalla parte inferiore rispetto al parcheggio dell'abitazione, sopraelevato, e di esserci avvicinato dopo aver visto il padre sopraggiungere e sentito alzare i toni delle voci dei genitori, dichiarando dell'episodio del 4.9.2016, come meglio si dirà oltre, una versione completamente diversa da quella fornita dalla po.

Si aggiunga, inoltre, la deposizione della figlia \_\_\_\_\_, la quale, nel periodo di interesse ha vissuto stabilmente a casa della madre (e, dal 2016, comunque tutti i fine settimana) e ha riferito di non aver mai assistito ad episodi di violenza posti in essere nei confronti della madre.

Va precisato, infine, che l'acredine nutrita dalla po nei confronti dell'imputato non appare superabile alla luce della remissione di querela: difatti, la remissione è avvenuta a distanza di oltre sei anni dagli episodi riferiti (dunque, dopo un rilevante lasso di tempo che ben ha contribuito a distendere parzialmente gli animi, considerando che la po e l'imputato condividono la gestione di quattro figli), soltanto all'udienza fissata per la discussione (in limine litis)', inoltre, si aggiunga che la remissione della querela è scelta della parte che può essere determinata da svariate motivazioni, anche di carattere economico, che non automaticamente configurano una riappacificazione nell'animo con il querelato.

Va peraltro aggiunto, che al di là dell'astio tra le parti e, di conseguenza, della non piena attendibilità del racconto della po, comunque non sarebbe stata raggiunta la prova dell'elemento oggettivo della fattispecie di cui al capo A). Infatti, si evidenzia, in diritto, che il reato di cui all'art. 572 c.p. consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita. Si tratta di comportamenti volgari, irrispettosi e umilianti, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali ed ingiuriose abitualmente poste in essere dall'imputato nei confronti del coniuge, realizzatrici di un regime di vita avvilito e mortificante (C., Sez. VI, 21.1.2015, n. 12065).

I singoli episodi devono quindi ricondursi all'interno di un comportamento abituale, rendendo con tale abitudine manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà di vessare il soggetto passivo e diretto a ledere l'integrità morale della persona offesa (Cass., Sez. VI, 21.1.2015, n. 12065; Cass., Sez. VI, 16.11.2010).

Non occorre che i comportamenti di vessazione fisica o morale siano singolarmente qualificabili come reati, potendo i singoli accadimenti di sofferenze fisiche e morali, isolatamente considerati, anche non costituire reato; è necessario tuttavia che le azioni o le omissioni siano ripetute nel tempo, in quanto la ratio dell'antigiuridicità penale risiede proprio nella loro reiterazione, protrattasi in un arco di tempo che, anche se limitato, dimostri la "sistematicità" delle condotte violente e sopraffattoci (C., Sez. VI, 5.12.2011-14.3.2012, n. 9923).

Il contenuto dell'offesa deve quindi rapportarsi in termini di continuità d'aggressione al bene tutelato, secondo il concetto di abitudine e sistematicità richiamato. Ne consegue che gli atti di maltrattamento non devono essere sporadici né manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività (C., Sez. VI, 9.10.2018-7.2.2019, n. 6126).

Ora, nel caso di specie, risulta evidente dalle dichiarazioni della persona offesa, come anche confermate dagli ulteriori testi escussi (cfr. deposizione dei figli), la carenza del requisito dell'abitudine della condotta. La po ha, infatti, descritto sporadici episodi di aggressività: ossia, due episodi di aggressività fisica e due/tre episodi di aggressività verbale, spalmati in un periodo di circa tre anni (2015 -2018) e sono tutti da ricondurre ai dissapori causati dalla fine del matrimonio e dalla novità nel ménage familiare rappresentata dall'assenza in casa dell'imputato, padre dei figli della \_\_\_\_\_. La situazione, poi, era esasperata dall'instaurarsi di una nuova relazione da parte dell'imputato e dalla presenza, dunque, nella vita familiare anche della \_\_\_\_\_, nuova compagna di \_\_\_\_\_. Si tratta, dunque, di sporadici episodi, tutti legati ad una specifica contingenza, dunque non inquadrabili nell'ambito della sistematica sopraffazione, necessaria ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame.

Va evidenziato, inoltre, che non sussistono i presupposti neppure per una derubricazione del reato di maltrattamenti in quello di percosse e minaccia, in quanto - come si è detto sopra - non è comunque stata raggiunta la prova della sussistenza dei fatti in relazione ad episodi

determinati, considerata l'acredine della po e la mancanza di riscontri esterni (e senza considerare, comunque, che la po ha rimesso la querela per i fatti di cui all'odierno processo). Dunque, per i motivi sopra esposti, non può ritenersi provata la pena responsabilità dell'imputato per il delitto di maltrattamenti contestato al capo A).

Del pari. \_\_\_\_\_ va assolto dal reato di cui al capo C), in quanto - come in parte già emerso - è contraddittoria la prova che il fatto sussiste.

Difatti, alla versione fornita dalla po - soggetto caratterizzato da forte acredine nei confronti dell'imputato per i motivi di cui sopra - si è contrapposta la versione riferita dal teste \_\_\_\_\_, soggetto che ha assistito all'episodio. Il teste \_\_\_\_\_ ha riferito che il padre non malmenava il fratello, ma si limitava ad afferrarlo per allontanarlo fisicamente dalla scena.

Dunque, non può ritenersi provata la sussistenza del fatto di lesioni ai danni di \_\_\_\_\_ di cui al capo C).

Infine, per quanto attiene al capo B) dell'imputazione, il Tribunale dichiara non doversi procedere nei confronti di \_\_\_\_\_ per il fatto ivi ascritto, per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Di fatti, va rilevato che all'udienza del 15.1.2024, la persona offesa \_\_\_\_\_ dichiarava di rimettere la querela nei confronti dell'imputato, il quale, presente personalmente, dichiarava di accettare la remissione.

Giova precisare che il reato di cui all'art. 582 c.p., aggravato ex art. 585, comma 1 - in relazione all'art. 577 comma 1. n. 1. c.p. - (così da considerarsi correttamente le aggravanti contestate), a seguito della novella introdotta con il D.Lgs. n. 150/2022 è divenuto procedibile a querela della persona offesa, eccetto che concorrano alcune delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 61 n. 11-octies. 583 e 585 c.p., ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, n. 1, e nel secondo comma dell'art. 577 c.p.

Il fatto così come contestato nel capo di imputazione, in assenza della sussistenza delle circostanze aggravanti o qualificate richieste dal legislatore per la procedibilità d'ufficio, risulta pertanto procedibile a querela della persona offesa.

L'intervenuto regime di procedibilità a querela, infatti, in quanto *lex mitior*, deve ritenersi pacificamente applicabile anche ai reati commessi anteriormente alla modifica legislativa, attesa la natura mista sostanziale e processuale della querela, che rende invocabile il principio di successione delle leggi penali nel tempo di cui all'art 2 c.p. (Cass. Sent. n. 4800/22).

Va precisato che non emergono i presupposti (evidenza della prova che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto con costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato) per una pronuncia assolutoria ex art. 129 secondo comma c.p.p., considerato che sebbene il figlio della coppia. \_\_\_\_\_, abbia riferito che l'imputato non aggrediva la \_\_\_\_\_ ma si limitava a trattenerla, rimettendola con forza in auto, per evitare che la situazione degenerasse, sussiste comunque certificato medico compatibile con la versione riferita dalla po (cfr. certificato medico del PSS di Pescara di \_\_\_\_\_, datato 4.9.2016. con diagnosi «contusione reg. del collo e avambraccio dx» e deposizione del teste \_\_\_\_\_, che constatava la presenza di "segni sulla gola" della po tra il 2016 e il 2017, causati - per come le riferiva la po stessa dall'imputato). In mancanza di un diverso accordo tra le parti, le spese processuali, ai sensi dell'art 340 c.p.p., vanno poste a carico del querelato.

Pertanto, per tutti i motivi sopra esposti, il Tribunale ritiene che l'imputato \_\_\_\_\_ vada assolto dai reati a lui ascritti ai capi A) e C) perché il fatto non sussiste. Del pari, il Tribunale dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato \_\_\_\_\_ per il reato di cui al capo B), per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela.

#### **P.Q.M.**

Letto l'art. 530 c.p.p., assolve \_\_\_\_\_ dal fatto di reato a lui ascritto ai capi A), C), perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di \_\_\_\_\_ per il fatto a lui ascritto al capo B) per essere il reato estinto per intervenuta rimessione a querela, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Termine 15.3.2024 deposito motivazione sentenza.

Pescara. 15.1.2024